

(N. 1408)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 novembre 1950 (V. Stampato N. 1556)*

presentato dal **Ministro dei Lavori pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 DICEMBRE 1950

Assegnazione di un nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma, previsto dall'articolo 11 del regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777, recante norme per l'esecuzione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma, hanno effetto fino al 31 ottobre 1952.

Le anzidette facilitazioni si estendono anche agli atti di trapasso a favore di enti e privati che provvedano alle costruzioni o alle ricostru-

zioni in luogo e vece del Comune in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa e stipulate per l'esecuzione del piano medesimo.

Le imposte di registro ed ipotecarie eventualmente già percepite in misura normale durante il periodo decorrente dalla scadenza del termine fissato col regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777, per le agevolazioni sino all'entrata in vigore della presente legge, non sono restituibili.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.